

# AL Mensile di informazione degli Architetti Lombardi

numero 10  
Ottobre 2003



**Direttore Responsabile:**  
Stefano Castiglioni

**Direttore:** Maurizio Carones

**Comitato editoriale:**  
Consulta Regionale Lombarda  
degli Ordini degli Architetti

**Redazione:** Igor Maglica (caporedattore)  
Roberta Castiglioni, Martina Landsberger,  
Sonia Milone

**Segreteria:** Augusta Campo

**Direzione e Redazione:**  
via Solferino, 19 - 20121 Milano  
tel. 0229002165 - fax 0263618903  
e-mail Redazione: redazione.al@flashnet.it

**Progetto grafico:** Gregoriotti Associati

**Servizio Editoriale e Stampa:**  
Alberto Greco Editore srl  
viale Carlo Espinasse 141, 20156 Milano  
tel. 02 300391 r.a. - fax 02 30039300  
e-mail: age@gruppodg.com

**Fotolito**  
Marf-Progetto Fotolito, Milano

**Stampa**  
Diffusioni Grafiche, Villanova Monf.to (AL)

Rivista mensile: Spedizione in a.p. - 45%  
art. 2 comma 20/b  
Legge 662/96 - Filiale di Milano.  
Autorizzazione Tribunale Civile n° 27  
del 20.1.71  
Distribuzione a livello nazionale  
La rivista viene spedita gratuitamente  
a tutti gli architetti iscritti agli Albi della  
Lombardia che aderiscono alla Consulta

**Tiratura: 23.050 copie**

Abbonamento annuale  
(valido solo per gli iscritti agli Ordini) € 3,00

In copertina:  
Elaborazione grafica dello Studio Camuffo  
per la guida della mostra  
*Nike. Il gioco e la vittoria*

Gli articoli pubblicati esprimono solo l'opinione  
dell'autore e non impegnano la Consulta  
Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti  
né la redazione di AL

## 3 Editoriale

### Forum

## 4 Gare di affidamento

*interventi di Giovanni Cavalleri, Massimo Gallione,  
Carlo Ratti, Richard Rogers*

## 17 Bergamo

## 18 Cremona

## 19 Lodi

## 20 Mantova

## 23 Milano

## 25 Argomenti

## 29 Concorsi

### Professione e aggiornamento

## 37 Legislazione

## 40 Strumenti

### Informazione

## 42 Dagli Ordini

## 44 Dalla Consulta


## 45 Stampa

## 48 Libri, riviste e media

## 50 Mostre e seminari

## 52 Itinerari

## 56 Indici e tassi



**Consulta Regionale Lombarda  
degli Ordini degli Architetti, tel. 02 29002174**

[www.consultalombardia.archiworld.it](http://www.consultalombardia.archiworld.it)

Segreteria: [consulta.al@flashnet.it](mailto:consulta.al@flashnet.it)

*Presidente:* Stefano Castiglioni; *Vice Presidente:* Daniela Volpi; *Vice Presidente:* Giuseppe Rossi;  
*Segretario:* Carlo Varoli; *Tesoriere:* Umberto Baratto; *Consiglieri:* Achille Bonardi, Marco Bosi,  
Franco Butti, Sergio Cavalieri, Simone Cola, Ferruccio Favaron

**Ordine di Bergamo, tel. 035 219705**

[www.bg.archiworld.it](http://www.bg.archiworld.it)

*Presidenza e segreteria:* [architettibergamo@archiworld.it](mailto:architettibergamo@archiworld.it)

*Informazioni utenti:* [infobergamo@archiworld.it](mailto:infobergamo@archiworld.it)

*Presidente:* Achille Bonardi; *Vice Presidente:* Paola Frigeni; *Segretario:* Italo Scaravaggi;

*Tesoriere:* Fernando De Francesco; *Consiglieri:* Barbara Asperti, Giovanni N. Cividini,  
Antonio Cortinovis, Silvano Martinelli, Roberto Sacchi (Termine del mandato: 18.3.03)

**Ordine di Brescia, tel. 030 3751883**

[www.bs.archiworld.it](http://www.bs.archiworld.it)

*Presidenza e segreteria:* [architettibrescia@archiworld.it](mailto:architettibrescia@archiworld.it)

*Informazioni utenti:* [infobrescia@archiworld.it](mailto:infobrescia@archiworld.it)

*Presidente:* Paolo Ventura; *Vice Presidente:* Roberto Nalli; *Segretario:* Gianfranco Camadini;

*Tesoriere:* Luigi Scanzi; *Consiglieri:* Umberto Baratto, Gaetano Bertolazzi, Laura Dalé, Paola E.  
Faroni, Franco Maffei, Daniela Marini, Mario Mento,  
Aurelio Micheli, Claudio Nodari, Patrizia Scamoni (Termine del mandato: 2.10.02)

**Ordine di Como, tel. 031 269800**

[www.co.archiworld.it](http://www.co.archiworld.it)

*Presidenza e segreteria:* [architetticomo@archiworld.it](mailto:architetticomo@archiworld.it)

*Informazioni utenti:* [infocomo@archiworld.it](mailto:infocomo@archiworld.it)

*Presidente:* Franco Butti; *Vice Presidente e Tesoriere:* Gianfranco Bellesini;

*Segretario:* Franco Andreu; *Consiglieri:* Marco Brambilla, Giovanni Cavalleri, Gianfredo

Mazzotta, Marco Ortalli, Michele Pierpaoli, Corrado Tagliabue (Termine del mandato: 13.6.03)

**Ordine di Cremona, tel. 0372 535411**

[www.architetticr.it](http://www.architetticr.it)

*Presidenza e segreteria:* [segreteria@architetticr.it](mailto:segreteria@architetticr.it)

*Presidente:* Emiliano Campari; *Vice Presidente:* Carlo Varoli; *Segretario:* Massimo Masotti;

*Tesoriere:* Federico Pesadori; *Consiglieri:* Edoardo Casadel, Luigi Fabbri, Federica Fappani  
(Termine del mandato: 1.8.03)

**Ordine di Lecco, tel. 0341 287130**

[www.lc.archiworld.it](http://www.lc.archiworld.it)

*Presidenza e segreteria:* [architettilecco@archiworld.it](mailto:architettilecco@archiworld.it)

*Informazioni utenti:* [infolecco@archiworld.it](mailto:infolecco@archiworld.it)

*Presidente:* Ferruccio Favaron; *Vice Presidente:* Elio Mauri; *Segretario:* Arnaldo Rosini;

*Tesoriere:* Alfredo Combi; *Consiglieri:* Davide Bergna, Carmen Carabus, Massimo Dell'Oro,  
Gerolamo Ferrario, Massimo Mazzoleni (Termine del mandato: 15.2.03)

**Ordine di Lodi, tel. 0371 430643**

[www.lo.archiworld.it](http://www.lo.archiworld.it)

*Presidenza e segreteria:* [architettilodi@archiworld.it](mailto:architettilodi@archiworld.it)

*Informazioni utenti:* [infolodi@archiworld.it](mailto:infolodi@archiworld.it)

*Presidente:* Vincenzo Puglielli; *Segretario:* Paolo Camera; *Tesoriere:* Cesare Senzalarì;

*Consiglieri:* Samuele Arrighi, Patrizia A. Legnani, Erminio A. Muzzi, Giuseppe Rossi  
(Termine del mandato: 10.7.03)

**Ordine di Mantova, tel. 0376 328087**

[www.mn.archiworld.it](http://www.mn.archiworld.it)

*Presidenza e segreteria:* [architettimantova@archiworld.it](mailto:architettimantova@archiworld.it)

*Informazioni utenti:* [infomantova@archiworld.it](mailto:infomantova@archiworld.it)

*Presidente:* Sergio Cavalleri; *Segretario:* Manuela Novellini; *Tesoriere:* Michele Annaloro;

*Consiglieri:* Francesco Cappa, Cristiano Guernieri, Paolo Tacci, Manolo Terranova  
(Termine del mandato: 25.5.03)

**Ordine di Milano, tel. 02 625341**

[www.ordinearchitetti.mi.it](http://www.ordinearchitetti.mi.it)

*Presidenza:* [consiglio@ordinearchitetti.mi.it](mailto:consiglio@ordinearchitetti.mi.it)

*Informazioni utenti:* [segreteria@ordinearchitetti.mi.it](mailto:segreteria@ordinearchitetti.mi.it)

*Presidente:* Daniela Volpi; *Vice Presidente:* Ugo Rivolta; *Segretario:* Valeria Bottelli;

*Tesoriere:* Annalisa Scandroglio; *Consiglieri:* Giulio Barazzetta, Maurizio Carones,  
Arturo Cecchini, Valeria Cosmelli, Adalberto Del Bo, Marco Engel, Marco Ferreri,  
Jacopo Gardella, Emilio Pizzi, Franco Raggi, Luca Ranza (Termine del mandato: 15.10.01)

**Ordine di Pavia, tel. 0382 27287**

[www.pv.archiworld.it](http://www.pv.archiworld.it)

*Presidenza e segreteria:* [architettipavia@archiworld.it](mailto:architettipavia@archiworld.it)

*Informazioni utenti:* [infopavia@archiworld.it](mailto:infopavia@archiworld.it)

*Presidente:* Marco Bosi; *Vice Presidente:* Lorenzo Agnes; *Segretario:* Quintino G. Cerutti;

*Tesoriere:* Aldo Lorini; *Consiglieri:* Anna Brizzi, Maura Lenti,  
Paolo Marchesi, Giorgio Tognon (Termine del mandato: 2.10.03)

**Ordine di Sondrio, tel. 0342 514864**

[www.so.archiworld.it](http://www.so.archiworld.it)

*Presidenza e segreteria:* [architettisondrio@archiworld.it](mailto:architettisondrio@archiworld.it)

*Informazioni utenti:* [infosondrio@archiworld.it](mailto:infosondrio@archiworld.it)

*Presidente:* Simone Cola; *Segretario:* Fabio Della Torre; *Tesoriere:* Giuseppe Sgrò;

*Consiglieri:* Giampiero Fascendini, Giuseppe Gallimberti, Francesco Lazzari, Giovanni Vanoi  
(Termine del mandato: 19.2.03)

**Ordine di Varese, tel. 0332 812601**

[www.va.archiworld.it](http://www.va.archiworld.it)

*Presidenza e segreteria:* [architettivarese@archiworld.it](mailto:architettivarese@archiworld.it)

*Informazioni utenti:* [infovarese@archiworld.it](mailto:infovarese@archiworld.it)

*Presidente:* Riccardo Papa; *Segretario:* Emanuele Brazzelli; *Tesoriere:* Gabriele Filippini;

*Vice Presidente:* Enrico Bertè, Antonio Bistoletti, Minoli Pietro; *Consiglieri:* Claudio Baracca,

Maria Chiara Bianchi, Claudio Castiglioni, Stefano Castiglioni, Orazio Cavallo, Giovanni  
B. Gallazzi, Laura Gianetti, Matteo Sacchetti, Giuseppe Speroni (Termine del mandato: 3.7.03)

*A nove anni dalla promulgazione della Merloni gli addetti ai lavori dibattono, riflettono, si interrogano su quanto e cosa la Legge abbia portato di positivo in merito all'affidamento degli incarichi professionali.*

*Gli interventi di questo numero di "AL" non faranno che manifestare quanto la quasi totalità degli architetti pensano sul tema dell'affidamento degli incarichi. E cioè in sintesi, che, al di là delle innovazioni apprezzabili che la 109 e il Regolamento hanno apportato nel quadro generale, molto ancora non funziona e che molto deve essere ancora corretto per ovviare ai numerosi problemi emersi e tuttora irrisolti.*

*Da una parte, la Merloni ha portato una indiscussa innovazione per gli incarichi sopra soglia, dove il meccanismo di affidamento sembra che funzioni meglio, sia dal punto di vista della qualità dei progetti derivante da una selezione più mirata, che dal punto di vista della trasparenza; mentre per gli incarichi fiduciari è evidente che in sostanza nulla o poco è cambiato rispetto alla situazione precedente.*

*Ad aggravare la situazione di incertezza generale contribuisce inoltre la poca dimestichezza che le stazioni appaltanti hanno ad affrontare in maniera corretta la questione degli incarichi, sia per mancanza di cultura specifica, sia per voluta ignoranza. Non a caso gli Ordini provinciali impiegano molte energie per inseguire, rettificare e diffidare bandi che molto spesso non rispettano il minimo della decenza. Inoltre, come è noto, gli incarichi fiduciari sono la stragrande maggioranza, sia come numero che come diffusione sul territorio in quanto interessano la quasi totalità dei piccoli e medi comuni.*

*Quindi, è ovvio che per quanto riguarda le gare, risulta necessaria una revisione per gli affidamenti sia sotto soglia che nel sopra soglia, anche e soprattutto per i giovani progettisti che in questo meccanismo perverso sono fortemente penalizzati non avendo la possibilità di presentare un adeguato curriculum di opere realizzate, a tutto vantaggio delle società di ingegneria e di chi negli anni ha avuto la possibilità di acquisire incarichi. È pur vero che la Merloni prevede il concorso di progettazione dove anche i giovani hanno la possibilità di emergere, ma è altrettanto vero che la procedura concorsuale fa fatica a partire, nonostante il notevole sforzo di promozione che gli Ordini Lombardi hanno attuato negli ultimi anni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. A complicare maggiormente il quadro legislativo nazionale ecco arrivare, inoltre, le nuove leggi regionali sui lavori pubblici che, speriamo, non contribuiscano a portare ulteriore confusione sull'argomento, ma che, al contrario, possano semplificare il processo degli affidamenti degli incarichi con la dovuta trasparenza.*

Beppe Rossi

Vice Presidente della Consulta Regionale Lombarda

*Il Forum di questo numero di "AL" affronta l'esperienza, ormai largamente diffusa da parte delle Amministrazioni pubbliche, delle Gare di affidamento. Si ha l'impressione che il ricorso a questo strumento, nato con ottimi propositi, abbia determinato nuove problematiche riguardanti soprattutto le qualità architettoniche dei progetti selezionati.*

*Pubblichiamo, qui di seguito, ringraziandoli per il loro contributo, gli interventi di Giovanni Cavalleri, coordinatore della Commissione LL. PP. della Consulta; Massimo Gallione, vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e Carlo Ratti, professore presso il M.I.T. di Boston (per gentile concessione, da "Casabella", n. 714, settembre 2003). Inoltre, segue la testimonianza di Richard Rogers (per gentile concessione, da "Il Sole 24 Ore" del 31 agosto 2003).*

## Regole incerte, spese variabili

*di Giovanni Cavalleri*

Interesse "professionale" ed interesse "istituzionale" (sono Consigliere dell'Ordine di Como) mi hanno fatto seguire un bel po' di bandi di gare di affidamento di incarichi.

Dopo questa fase continua a non piacermi tale procedura. Premesso che, con l'avvento della "Merloni", si sono stabiliti alcuni principi generali volti ad assicurare una adeguata trasparenza e concorrenzialità nel mercato dei lavori pubblici, e che, è fuor di dubbio, proprio in materia di progettazione la stessa ha introdotto delle innovazioni apprezzabili.

L'obbligo di svolgere procedure tese ad eliminare incertezze e valutazioni discrezionali da parte dei singoli enti appaltanti, sembrava almeno in grado di eliminare le clientele locali o le lobby più influenti.

Il sistema era comunque mal digerito, convinti come siamo che la cosa migliore, sotto tutti gli aspetti, è quella di selezionare il progetto e non il progettista, sognando anche in Italia una stagione di concorsi di progettazione; ma che non si poteva reagire più di tanto perché già accusati di posizioni corporative ritenute contro l'apertura del mercato e della libera concorrenza, parole d'ordine dell'attuale momento, si dice, per stare al passo della moderna Europa. All'inizio era il caos, ora invece il caos perdura.

Sia per il così detto sottosoglia fiduciario, ancorché portato ai 100.000 € che, come unico obbligo, imporrebbe una adeguata pubblicità e, fermo restando il potere decisionale dell'appaltante, la motivazione giustificativa delle scelte, ma dove non si hanno tuttora certezze sui criteri di stima dell'importo di soglia.

Sia per il così detto sottosoglia comunitario, tra i 100.000 e i 200.000 €, ove è stabilito che si deve ricorrere alla licitazione privata con criteri di scelta stabiliti nel bando, ove la valutazione dei *curricula*, l'esperienza, la capacità professionale, deve (dovrebbe) prevalere sull'offerta economica che, come si sa, dovrebbe rispettare l'applicazione della Tariffa Professionale del 4.4.01.

Per non parlare del soprasoglia ove, a dispetto della abrogazione del discusso Decreto Karrer e senza una susseguente definizione di nuove regole certe, si assiste a "invensioni" degli enti appaltanti con abbondanti attenzioni al citato Decreto Karrer, o dove comunque si prediligono le formule matematiche rispetto a selezioni di tipo qualitativo.


Dai vari bandi esaminati – solo una minima parte perviene all'Ordine, e sempre e solo con la sola richiesta di pubblicità – si evidenzia come vi sia una notevole disparità sia per i requisiti di ammissione che nei criteri di affidamento. In genere, sempre confondendo la qualità con la quantità, vi è variabilità sul *numero* delle opere ammesse nel *curriculum*, sul *numero* degli anni di riferimento, sulla *quantità* del fatturato di attività professionale, sulla *quantità* del *valore* delle opere progettate, sulla *durata* dei tempi di progettazione.

Non vi è quasi mai chiarezza sulla comparazione dei *curricula* tra società o gruppi (somma di più *curricula* o *curricula* preminente?) e il singolo professionista.

Per poi scoprire, ad assegnazione di incarico – e qui bisogna essere dei "segugi" – a chi e come sono stati affidati gli incarichi; chissà perché bisogna sempre "intimare" la consegna della notizia, ricorrendo alla così detta "legge Bassanini", che molti *curricula* finiscono alla pari, cosicché l'elemento offerta sulla consistenza delle "spese" accessorie e sugli sconti allo sconto di legge diventa l'elemento determinante; al che si deduce che la inderogabilità della Tariffa Professionale vale fino a un certo punto. Quando poi vi figurano sconti sui tempi, già a volte strettissimi, per l'invio della domanda e della documentazione o sui tempi di progettazione, il sospetto che si sia tornati a "quando si stava peggio" con ripristino della voglia di "far tra noi" diventa lecito.

Dalla esperienza "professionale", e visto che su circa 50 partecipazioni a gare si è arrivati ad un solo (piccolo) incarico, pongo l'attenzione alla questione di *quanto costa partecipare alle gare?*

Proprio per la disparità dei criteri sopraccennati, la partecipazione diventa un ulteriore "lavoro": per l'approntamento degli atti servono almeno 4/5 ore, che aumentano in caso e in proporzione alla partecipazione in raggruppamenti; anche se si ha un *curriculum* pronto bisogna sempre selezionare le opere in base ai criteri imposti e ricalcolare il valore delle opere; vengono richiesti, quale referenze, ampi stralci dei progetti eseguiti; alcuni appaltanti consegnano il bando solo per corriere, con conseguenti costi dell'interessato; risulta oneroso il costo di fotocopie e ma-



*Le immagini pubblicate fanno parte della guida e del catalogo della mostra Nike. Il gioco e la vittoria, in corso a Roma presso l'Anfiteatro Flavio sino al 7 gennaio 2004. Ringraziamo l'editore Electa e lo studio grafico Camuffo di Venezia per la gentile concessione.*

*Statua in bronzo di corridore, dalla Villa dei Papiri di Ercolano, copia romana del I sec. d.C. da originale del IV - inizio del III sec. a.C., Napoli, Museo Archeologico Nazionale.  
© Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta.*

6

Forum



teriale stampato, ecc.; quasi mai nei bandi sono comprese le caratteristiche cui la progettazione dovrebbe informarsi. In conclusione, tra materiale e lavoro, credo che il costo per la partecipazione ad una gara di affidamento possa variare tra le vecchie 200.000 e 400.000 Lire: il che diventa un investimento non marginale che meriterebbe maggiore rispetto da parte delle stazioni appaltanti, le quali dovrebbero invece dare sufficienti elementi informativi in modo che si sia in grado di valutare la convenienza economica ad affrontare la gara. Insisto che dovrebbe poi esservi l'obbligatorietà della pubblicazione dei risultati delle gare.

## La situazione attuale degli affidamenti di servizi

di Massimo Gallione

### *Le modifiche costituzionali*

Con la modifica costituzionale introdotta nel 2001, la potestà legislativa in materia di lavori pubblici è di competenza delle Regioni; ma questa affermazione non è sufficiente ad esaurire il tema.

Infatti, alla legislazione esclusiva dello Stato, ad esempio, compete la tutela della concorrenza, la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, mentre alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni compete il governo del territorio e le grandi reti di trasporto.

Potrebbe sembrare quindi che tale materia non riguardi, se non in minima parte, la competenza statale; in realtà almeno la "concorrenza", aspetto fondamentale per gli appalti di servizi, riporta a livello non solo regionale tale disciplina. Resta infine inalterata la competenza di livello europeo alla quale si debbono uniformare le normative di Stato e Regioni.

Questa premessa è necessaria per chiarire che purtroppo possono non essere illogici (sino almeno alla prossima auspicata modifica costituzionale), conflitti di competenze di tipo legislativo tra Stato e Regioni nell'ambito di appalti di servizi e concorsi.

### *La Legge Quadro e il Regolamento*

La legge Merloni (L. 109/94) disciplina in linea di principio la materia dei lavori pubblici e lascia spesso, con particolare riferimento ai concorsi e alle gare, ampio margine al successivo regolamento di attuazione.

L'esperienza degli anni seguiti alla emanazione del relativo Regolamento (D.P.R. 554/99) ha però evidenziato molti limiti di tale disciplina attuativa.

Soprattutto, esso sembra aver solo in parte realizzato quei principi di qualità, efficacia ed efficienza cui deve essere improntata l'attività amministrativa; principi cui è ispirata la normativa europea in materia e la stessa Legge quadro (art. 1).

Attualmente il Ministero delle infrastrutture ha finalmente iniziato l'*iter* di modifica del Regolamento e il CNAPPC giudica di estremo interesse questa iniziativa. Nell'ambito di tale iniziativa abbiamo proposto di riferirsi ai principi e alle esperienze degli altri Paesi europei in questa materia. Tali principi tendono ad una maggiore avvedutezza nella gestione della cosa pubblica, funzionalizzando gli interventi ad una concreta programmazione urbana e territoriale, e possono rappresentare un volano per l'economia e un ulteriore incentivo ad un mercato più maturo.

### *La programmazione*

Nella legge Merloni l'aspetto della programmazione risulta relativamente ben inquadrato; in realtà, però, nella normativa di attuazione e, conseguentemente, nella prassi, tale aspetto è stato disatteso, sostanzialmente per carenza di un adeguato approfondimento.

Il Parlamento ha recentemente adottato un importante strumento per potenziare e dare attuazione a quanto disposto in materia di programmazione dalla legge Merloni. Al comma 13 dell'Art. 94 della legge finanziaria è stato previsto, infatti, che le disposizioni relative al fondo rotativo per la progettualità, previste dalla L. n. 549/95, si applicano anche ai documenti preparatori del concorso di idee e di progettazione.

Il finanziamento di tali documenti permette uno studio più approfondito e mirato che consente una migliore programmazione e, conseguentemente, una migliore qualità della progettazione pubblica nel nostro Paese, avvicinandolo sempre più agli elevati standard di altri Paesi membri U.E.

In tal modo si rende sempre più attuabile, contrariamente a quanto avvenuto in precedenza, una corretta ed esaustiva programmazione dei lavori pubblici e, con essa, dei concorsi. Si valorizza inoltre il concorso di idee come supporto qualitativo nell'ambito della programmazione.

In tale prospettiva appare inoltre indispensabile che il documento preliminare di progetto, piuttosto che costituire un mero atto formale, diventi anche un basilare strumento di studio e approfondimento – in linea con la *ratio* ispiratrice della norma – e, di conseguenza, adeguatamente retribuito a favore del suo attore principale, il RUP, attraverso le somme di cui all'Art. 18 della Legge. Ora si tratta di promuovere questi stessi concetti al fine di valorizzarli anche nel campo delle nuove leggi regionali, soprattutto con l'istituzione di appositi Uffici Concorsi.

Il risultato di tutti gli aspetti evidenziati non può che consistere, finalmente, in un forte incentivo alla programmazione di qualità delle opere pubbliche.

### *Gli appalti di servizi*

Per quel che concerne le gare, si rende necessaria una revisione sia nel sottosoglia che nel soprasoglia; questo è indispensabile al fine di assicurare la conformità del diritto interno ai principi comunitari della concorrenza e della libertà di servizi.





La Legge 109/94 è stata già oggetto di richiesta di informazione da parte della Commissione europea: questa ha precisato che anche ai pubblici appalti, al di sotto della soglia di 200.000 ECU, si applicano i principi espressi dalla direttiva 92/50, nel rispetto delle norme del trattato CEE e in particolare di quelle relative al principio della libera prestazione di servizi.

Tale impostazione è stata, poi, ripresa anche dalla giurisprudenza amministrativa italiana (TAR Lazio).

Per poter verificare la conformità del diritto interno al Trattato UE è necessario, ovviamente, identificare preliminarmente i principi fondamentali della normativa europea.

L'analisi della legislazione di settore mostra, con evidenza immediata, che la differenza tra la procedura di appalto e quella del concorso di progettazione si fonda sul diverso risultato al quale le due procedure sono funzionali. Il primo mira a selezionare la migliore offerta di servizio, il secondo invece vuole individuare immediatamente la migliore prestazione, che proprio per questo costituisce diretto ed esclusivo oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

Ciò comporta che la procedura di aggiudicazione dell'appalto deve essere informata a requisiti che consentano di identificare e scegliere la migliore offerta di servizio, sulla base di una congrua programmazione della gara. Nella disciplina dell'Art. 64 del Regolamento si verifica, invece, una ampia commistione tra requisiti soggettivi e oggettivi, che tradiscono l'impostazione di fondo della procedura, così come delineata nei principi della concorrenza europea sopra esposti.

Con tale constatazione non si vuole qui negare la possibilità di identificare i requisiti soggettivi che consentano l'accertamento delle capacità tecnico-economiche dell'appaltatore (principio derivante da una norma europea). Al contrario si vorrebbe escludere che le stesse capacità possano costituire criterio di selezione dell'offerta di servizio, dovendo piuttosto rimanere limitate alla preventiva fase di pre-selezione dei soggetti legittimati a presentare l'offerta.

La commistione tra i due requisiti costituisce, dunque, una profonda divaricazione rispetto ai principi fondamentali della disciplina comunitaria. Tale aspetto può essere sanato con l'attribuzione a ciascun tipo di tali requisiti di uno specifico ruolo, nei rispettivi due momenti in cui è dato articolare la procedura: i requisiti soggettivi nella fase di pre-selezione dei soggetti legittimati a presentare l'offerta; i requisiti oggettivi nella fase di selezione dell'offerta medesima.

Al riguardo vale qui citare l'esperienza del Decreto Karrer (D.P.C.M. 116/1997) che, proprio per tali motivi, ha portato la Commissione a deferire il Governo italiano dinanzi alla Corte di Giustizia, sostenendo l'illegittimità e la contrarietà con la Direttiva 92/50/CEE del medesimo decreto. L'effetto, come noto, è stato quello dell'abrogazione di quest'ultimo.

Restano però da ottimizzare anche altri aspetti del Regolamento, al fine di rendere sempre più funzionali alla qualità progettuale e all'efficacia dell'azione amministrativa le procedure in materia di LL.PP., tra i quali:

- da un lato una sostanziale semplificazione della norma liberandola da inutili complicazioni e farraginosità, da un altro promuovendo la partecipazione agli appalti di servizi dei giovani progettisti;
- una migliore preparazione del Bando sia nella parte procedurale, sia soprattutto nella chiara ed esaustiva manifestazione delle necessità dell'Amministrazione;
- altro aspetto decisivo riguarda la composizione e il lavoro della giuria (da prevedersi sia per le gare che per i concorsi) che deve essere formata prevalentemente da esperti competenti, con modalità di lavoro trasparenti e con equilibrio tra aspetti di giudizio oggettivi e soggettivi.

Infine, ritornando al tema costituzionale della premessa, sarà utile considerare che comunque il Regolamento statale, di cui si tratta, avrà un'efficacia limitata ad un numero di opere minore rispetto al passato, ma potrà invece essere, se ben riformato, un utilissimo riferimento per le normative regionali che in questa materia si stanno avviando.

## Riformare per peggiorare? Il passaggio alle Regioni delle competenze su appalti e lavori pubblici promette di rendere irreversibile la crisi dell'architettura in Italia

di Carlo Ratti

• 1. " Non capisco come mai un Paese così bello come l'Italia faccia oggi dell'architettura così brutta". Più o meno così si interrogava Jean Nouvel un paio d'anni fa a New York (1). A prima vista può sembrare una valutazione un po' brutale, ma non è l'unica. Negli ultimi tempi si sono moltiplicati gli appelli sullo stato critico dell'architettura nel nostro Paese (2). Se l'Italia ha avuto un ruolo centrale nelle vicende architettoniche del Novecento, oggi sembra occupare una posizione periferica e marginale. A conferma di ciò – qualora ce ne fosse bisogno – il ridotto numero di pubblicazioni di opere italiane contemporanee sulle riviste internazionali di settore, notevolmente inferiore a quello di paesi comparabili come Francia, Germania e Regno Unito (3).

Quali le cause? Le ipotesi correntemente avanzate dagli addetti ai lavori sono molteplici. C'è chi sottolinea la scarsa preparazione della committenza privata, incapace, al di là delle prestazioni di base che vengono normalmente richieste a un edificio, di cogliere quelle opportunità in termini di immagine, *marketing* e sviluppo, che offre un ambiente ben progettato rispetto a uno di qualità scadente.

C'è chi stigmatizza la crisi della formazione universitaria, con la creazione di facoltà d'architettura disperse nelle sedi periferiche più improbabili (come si fa a creare da un giorno all'altro un buon corso di laurea in architettura a Roccamannuccia, quando per questa disciplina è essenziale una pratica costante a stretto contatto con progettisti carismatici e di valore?). C'è chi denuncia l'anomalia italiana dei geometri: una categoria professionale che non possiede una formazione di livello universitario; ma che può incidere pesantemente sul territorio. C'è poi anche chi addossa parte delle responsabilità all'arretratezza delle grandi imprese di costruzione: " Nell'arco di pochi anni, per un insieme di motivi che sarebbe lungo qui trattare, l'industria edilizia nazionale ha dilapidato un patrimonio di saperi e competenze (4)". C'è infine chi fa notare lo scarso *appeal* dell'architettura nel nostro Paese: mentre altrove essa tiene banco su quotidiani e riviste non specialistiche, in Italia essa resta, con poche lodevoli eccezioni, " la grande dimenticata" della celebre invettiva di Bruno Zevi (5). A Barcellona, per esempio, la stampa entra continuamente nel merito dei progetti urbani in divenire ed esalta la figura dell'architetto con toni che a volte ci fanno sorridere: le cronache rosa si occupano del *flirt* tra Ricardito Bofill e la nota cantante Paulina Rubio, mentre quelle religiose seguono con apprensione il processo di beatificazione di Antoni Gaudí!

Ciascuna delle motivazioni sopra esposte potrebbe essere dibattuta in dettaglio, e riscuoterebbe probabilmente approvazioni da parte di alcuni e critiche da parte di altri. Su un aspetto, però, si registra un consenso quasi unanime: l'attuale situazione di crisi è in parte legata al quadro normativo sui lavori pubblici, la cosiddetta legge Merloni. Una legge che, si dice, non prevede nessun incentivo per la qualità dell'architettura. Se lo Stato, committente delle opere più significative e importanti, è poco virtuoso ed esigente dal punto di vista qualitativo, che cosa ci si può aspettare dai privati?

Non sono mancate, negli anni passati, reiterate invettive sulla legge Merloni da parte di autorevoli esponenti del mondo professionale e accademico (6), tanto che non varrebbe la pena di riprendere l'argomento in questa sede se una nuova iniziativa, passata sotto silenzio da quotidiani e riviste, non stesse per modificare radicalmente la situazione, segnando probabilmente il destino architettonico del nostro Paese per i prossimi decenni. In applicazione della riforma federalista della Costituzione italiana, le competenze sulla regolamentazione dei lavori pubblici stanno passando alle regioni. Le quali hanno predisposto una bozza di Testo Unico per gli appalti, approvata nei mesi scorsi (7). L'intero quadro normativo a cui dovranno sottostare i progettisti, insomma, sta per cambiare. Dal punto di vista della qualità, probabilmente in peggio.

• 2. Ma andiamo con ordine. Per valutare la portata dei cambiamenti in corso è necessario partire proprio dalla

*Discobolo Lancellotti, copia romana del II sec. d.C. del Discobolo di Mirone,  
Roma, Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo alle Terme.  
© Soprintendenza Archeologica di Roma.*



normativa oggi in vigore. La Legge 109/94, nella sua versione iniziale, venne proposta circa dieci anni fa dall'allora ministro dei Lavori Pubblici Francesco Merloni. L'Italia era in una situazione di emergenza, a seguito degli scandali di Tangentopoli. Bisognava porre fine a una stagione in cui gli incarichi di progettazione e realizzazione delle opere pubbliche venivano assegnati con logiche di lottizzazione, in base all'appartenenza a partiti politici. Senza contare il fatto che la legge di riferimento vigente all'epoca, il Regio Decreto 350 del 1895, necessitava di una revisione. Ricorda Francesco Merloni: "Quando fui nominato ministro dei Lavori Pubblici trovai una brutta situazione: tutti gli appalti per le opere pubbliche erano assegnati mediante trattativa privata o con gare pilotate. La spinta di Tangentopoli fu decisiva per un cambiamento di direzione: io bloccai le trattative private e imposi gare d'appalto trasparenti, ottenendo buoni risultati; poi ci fu la presentazione del progetto della nuova legge".

La Legge ebbe un *iter* avventuroso e venne approvata in *articolo mortis* dal governo Amato, poche ore prima dello scioglimento delle Camere da parte dell'allora Capo dello Stato, Oscar Luigi Scalfaro. Nacque con intenti moralizzatori, cercando di eliminare quegli elementi di arbitarietà che erano stati alla base della precedente degenerazione del sistema. Da questo punto di vista non si possono negare effetti positivi. Sempre Francesco Merloni: "Tanto per fare un esempio su quali sono i risultati sul piano dell'economia, la Banca Centrale Europea ha stimato che, dopo l'entrata in vigore della legge (e la fine di Tangentopoli) il costo medio degli appalti pubblici sia diminuito del 25%".

Perché allora la legge viene correntemente considerata così nefasta per l'architettura? Proprio come reazione a Tangentopoli, essa ha cercato di ricondurre a parametri oggettivi tutti gli aspetti della realizzazione di una grande opera pubblica, inclusa la sua progettazione. Il risultato è che una prestazione intellettuale dall'alto valore creativo come quella di un architetto viene trattata quasi alla stregua di una fornitura di calcestruzzo. La procedura principale oggi seguita dalle amministrazioni pubbliche in Italia per individuare un professionista è, infatti, la cosiddetta "gara per l'affidamento di servizi di progettazione" (o gara su *curriculum*): uno strumento che si basa sull'offerta economicamente più vantaggiosa e sulla rigida applicazione di parametri burocratici – come fatturato, numero di computer a disposizione e opere analoghe precedentemente realizzate. Questo criterio si potrebbe riassumere così: hai già progettato novantanove palazzetti dello sport, belli o brutti che siano? Allora puoi progettare anche il prossimo.

Tutto ciò ha avuto effetti perversi sull'architettura del nostro Paese. La gara su *curriculum*, infatti, stabilisce come selezionare un progettista, ma non come motivarlo perché fornisca una prestazione architettonica di qualità. Un approccio del genere è particolarmente rischioso in un

campo in cui l'impegno necessario per produrre un buon progetto non è nemmeno lontanamente confrontabile con quello richiesto da un progetto ordinario, scopiazzato in fretta da un manuale. Alcune gare, affidate a progettisti responsabili, hanno avuto esiti felici. In generale, però, non è garantita la scelta di un professionista di qualità, ma semplicemente di uno coi "numeri giusti". Emblematico ad esempio il caso di Torino, dove per la riconversione delle ex-Officine Grandi Riparazioni Ferroviarie, importante struttura Ottocentesca che l'amministrazione comunale vorrebbe adibire a *Urban center*, è stato preferito un raggruppamento capeggiato da un'anonima società di ingegneria all'architetto spagnolo Oriol Bohigas, in base all'esame dei rispettivi numeri e all'accuratezza nella compilazione delle domande di partecipazione.

Un altro effetto nefasto è che i giovani progettisti all'inizio della loro carriera, quelli che potrebbero contribuire al rinnovamento della professione nel nostro Paese, sono oggi completamente tagliati fuori, non potendo disporre di un adeguato *portfolio* di opere realizzate. Di solito tendono a imporsi le grandi società di ingegneria, a volte proprio le stesse che si sono costruite un *curriculum* imbattibile nei discussi anni di Tangentopoli. La Legge Merloni prevede anche metodi alternativi per l'individuazione di un progettista, come il concorso di progettazione: ma questi strumenti non sono incentivati e risultano oggi minoritari (8). Pur avendo prodotto effetti positivi nella gestione dei lavori pubblici, la legge non sembra quindi efficace dal punto di vista della qualità dell'architettura. Un'opinione condivisa anche dallo stesso Francesco Merloni, che oggi commenta: "Bisogna puntare tutta l'attenzione e l'impegno sulla progettazione. Questo, infatti, è il vero esercizio intellettuale in cui si esprimono l'innovazione e la creatività. In questi anni in Italia è mancata la cultura del progetto, e questa tendenza va invertita. Gli incentivi possono nascere soprattutto dal confronto e dall'emulazione. Bisogna dare più spazio e più risorse al momento della progettazione, rispetto a quello dell'esecuzione: basta pensare che, in Inghilterra, per le opere di restauro dei monumenti si destina alla progettazione fino al 28% del costo complessivo. Infine, credo si debba prestare attenzione, in modo obiettivo e senza pregiudizi, anche ai contributi che possono nascere da giovani all'inizio della loro carriera. E, anche in questo caso, sono i concorsi di progettazione che possono far emergere le idee veramente nuove".

• 3. I commenti di Francesco Merloni sembrano indicare una direzione interessante verso cui modificare l'attuale normativa sui lavori pubblici, alla luce dei risultati dello scorso decennio. Certo, bisognerà iniziare a discutere di quali siano gli strumenti effettivamente in grado di incentivare l'architettura di qualità (9): concorsi aperti, concorsi con preselezione su *curriculum*, concorsi di idee, concorsi con giurie pubbliche o popolari, gare che valutino non solo la quantità di opere realizzate da un progettista




Statuetta in bronzo di atleta con una palla in mano, da Epidauro, prima metà del V sec. a.C., Berlino, Staatliche Museen.  
© Staatliche Museen zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz Antikensammlung (foto: Johannes Laurentius).

ma anche il loro valore (per esempio in base al numero di pubblicazioni su riviste internazionali, come certificato da indici quali API e Avery, o il piazzamento nei concorsi di idee, come avviene in Olanda al fine di promuovere l'ascesa dei giovani). Ci si potrebbe ispirare a diversi modelli europei, come quelli di Francia e Inghilterra. Queste esperienze dimostrano che una buona normativa può contribuire a risollevarne le sorti architettoniche di un Paese. Renzo Piano, in un forum sul sito internet [www.architettura.it](http://www.architettura.it) (10), ricorda i cambiamenti verificatisi in Francia una ventina di anni fa: "È cambiato tutto, proprio perché è diventato obbligatorio fare concorsi. I committenti si sono organizzati, i comuni oggi sanno come procedere, la musica è cambiata. Perché uno degli effetti dei concorsi è anche quello di moralizzare la committenza, che deve diventare molto più attenta".

In quale direzione va la bozza di Testo Unico predisposta oggi alle regioni per rimpiazzare la Legge Merloni, a seguito della riforma federalista della Costituzione? Esattamente nella direzione contraria a quanto sopra esposto. L'ultima versione approvata continua a considerare la prestazione creativa di un architetto al pari di una qualsiasi altra fornitura di beni o servizi. Il concetto di qualità della progettazione sembra piuttosto alieno. Nel testo la parola "architettura" compare solo cinque volte in sessantasette pagine – quattro volte nell'accezione "architettura della legge" o "architettura dell'articolato". Soltanto in un paio di casi si parla sfuggevolmente di "qualità" o "pregio architettonico".

Racconta Massimo Gallione, vice-presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti: "Abbiamo presentato diversi emendamenti. Molti di essi sono stati accolti, anche se non in misura sufficiente per cambiare l'impostazione complessiva del testo. Quest'ultimo, infatti, non è ancora particolarmente orientato verso la necessità dei cittadini di godere di architetture e spazi pubblici di qualità. In questo senso non possiamo dirci soddisfatti". La bozza, insomma, non incentiva la qualità della progettazione. Da questo punto di vista ricalca l'attuale Legge Merloni, forse peggiorandola.

Bisogna poi aggiungere un'altra considerazione. Se oggi abbiamo un'insoddisfacente legge nazionale, domani ne avremo probabilmente venti: una per ogni regione, declinata a partire dalla bozza di Testo Unico oggi approvata. È difficile prevedere quali saranno gli effetti di una tale situazione, visto che non è ancora chiara l'entità delle varianti che verranno apportate. Ma sorgono gravi motivi di preoccupazione, come fa notare Claudio De Albertis, presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili: "Bisogna fare i conti col velleitarismo legislativo delle regioni, ciascuna delle quali sta promulgando leggi particolari per normare questo o quell'aspetto. Non se ne può più. Il risultato è un notevole intralcio all'attività delle nostre imprese, di per sé nomadi sul territorio". Anche il professor Mario Comba, ordinario di Diritto pubblico com-



parato all'Università di Torino, esprime le sue perplessità: "Molti aspetti legislativi si chiariranno presto con il disegno di legge La Loggia (attuativo della riforma della Costituzione), con la direttiva Europea sugli appalti e con la prossima sentenza della Corte Costituzionale sulle competenze statali in materia di servizi pubblici locali. Ma si sta profilando un quadro complesso. Ci saranno normative sugli appalti pubblici diverse non solo da regione a regione, ma anche all'interno di ciascuna di esse, visto che lo Stato continuerà a occuparsi delle grandi infrastrutture. Quale procedura si dovrà seguire per costruire, ad esempio, un ponte sul Ticino?"

Le nuove leggi regionali, insomma, lungi dal porre rimedio alla grave crisi del nostro Paese, rischiano di acuirlo. Anche se è in fase di elaborazione, con grandi fanfare, una Legge nazionale sull'architettura, non si capisce ancora quali potrebbero essere le eventuali ricadute sulle competenze locali. È il momento di discuterne, di avanzare proposte, prima che le normative regionali, ora in dirittura d'arrivo, diventino operative.

Con la consapevolezza che da questa battaglia dipenderanno i destini dell'architettura nazionale per i prossimi decenni. È vero, come sostiene Mario Fazio, che "non si può progettare bene per decreto". Una legge non basta, ci vuole anche una forte volontà; ma se passano leggi come quelle proposte, probabilmente sarà difficile progettare bene – con tutta la miglior volontà.

(per gentile concessione, da "Casabella", n. 714, settembre 2003)

#### Note

1. *Conversazione con l'autore in occasione dell'apertura della mostra Brazil: Body and Soul al Guggenheim Museum di New York. In parte riportata su "Domenica", supplemento culturale de "Il Sole 24 Ore" del 16 dicembre 2001 (L'architetto seduce).*

2. *Cfr. per esempio le dichiarazioni di Paolo Portoghesi, Paolo Zermani, Michele Achilli e Fabrizio Rossi Prodi sul "Corriere della Sera" del 26 maggio 2003 (L'architetto: no, preferiamo l'architect).*

3. *Il numero di pubblicazioni per Paese sulle principali riviste di architettura può essere agevolmente verificato sull'Architectural Publications Index (API) del Royal Institute of British Architects.*

4. *Alberto Ferlenga, Concorsi in Italia: opportunità e pericoli, "Casabella", 712, giugno 2003.*

5. *Bruno Zevi, Saper vedere l'architettura, Einaudi, Torino, 1948.*

6. *Cfr. ad esempio Marco De Michelis, Funzionano i concorsi in Italia?, "Domus", 841, ottobre 2001.*

7. *Il testo, disponibile su internet, www.itaca.org, ha acquisito nei mesi scorsi il parere favorevole della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome.*

8. *Il numero molto ridotto di concorsi di progettazione, sia rispetto alle gare su curriculum, sia rispetto agli altri Paesi*

*europei, può essere verificato sul sito [www.europaconcorsi.com](http://www.europaconcorsi.com), che contiene un vasto database su gare e concorsi di progettazione.*

9. *Su questo punto si è espresso ripetutamente il Consiglio Nazionale degli Architetti negli scorsi anni.*

10. *<http://www.architettura.it/concorsi/forum/>.*

## La mia esperienza italiana

di Richard Rogers

Sono circa 15 anni che provo a lavorare in Italia e ancora non sono riuscito a realizzare praticamente nulla. Risale a 15 anni fa ad esempio il progetto di creare a Firenze una passeggiata ai bordi dell'Arno, come sulla Senna a Parigi, che darebbe sollievo dal traffico e offrirebbe magnifiche prospettive sugli Uffizi e i palazzi adiacenti. Ipotesi considerata da tutti bellissima, ma alla fine sempre scartata per qualche futile obiezione. Allo stesso modo sono caduti nel vuoto il lavoro svolto con un gruppo internazionale di una decina di architetti per l'ex area Fiat di Novoli e il progetto di tre anni fa per Castello, nei pressi del l'aeroporto di Firenze, che avrebbe dovuto riguardare 20.000 persone e per il quale era stato fatto uno studio approfondito in termini di sostenibilità e di analisi dell'inquinamento acustico, del vento, del sole. Abbiamo fatto lunghissimi incontri, sono stati invitati esperti e poi nulla. Silenzio assoluto: oggi che di quest'area si è ricominciato a parlare (come ho appreso dai giornali) è più difficile prendere appuntamento con i vertici di Fondiaria, proprietaria dei terreni, che con il primo ministro britannico.

Promettono meglio due progetti di rigenerazione urbana a Verona (ne è promotore un privato) e a Scandicci, città dormitorio che potrebbe risorgere grazie alla nuova tramvia e soprattutto grazie alla volontà di un sindaco dotato di visione e che (cosa rarissima) prende decisioni chiare. Ma salvo eccezioni la situazione è pressoché sempre la stessa: per ogni passo che si compie in avanti, se ne fanno due indietro. L'Italia, tra i Paesi nei quali ho lavorato – resto d'Europa, la Cina, il Giappone –, è in assoluto quello dov'è più difficile lavorare. Il problema è squisitamente politico: fare architettura non è come fare una tazza o un paio di scarpe. Non è *design*: richiede il sostegno della politica.

Ma in Italia dove la politica interviene, interferisce. Sono stato consulente di Mitterand per i grandi progetti francesi, il 90 per cento dei quali è andato in porto, mentre in Italia vale l'inverso, il 90 per cento dei progetti naufraga. L'architettura dovrebbe essere al di sopra delle dispute di parte. In Italia, invece, ne diviene strumento. Anche il sistema delle imprese private, che di per sé specie nel Nord del Paese opererebbe molto bene, smette di funzionare nel momento in cui interviene la politica – a qualunque livello: si tratti di governo centrale o locale. Le giu-



rie dei concorsi sono composte per metà da politici e per metà da architetti affiliati ai partiti, impedendo qualunque decisione di merito. Se a questo si aggiunge il problema della storia, che grava sulle spalle degli architetti e delle persone, si arriva alla situazione di stallo attuale. Con un ulteriore effetto: la carenza in Italia di buoni architetti, dovuta alla difficoltà di esercitare la professione. Gli architetti di qualità, che pure ci sono, come Renzo Piano o Massimiliano Fuksas, finiscono col lavorare prevalentemente all'estero.

La forza straordinaria del Rinascimento italiano risiedeva proprio nell'ambizione di città come Firenze, Venezia, Roma, di costruire palazzi e spazi pubblici magnifici. Oggi l'Italia soffre esattamente dell'opposto: la totale mancanza di volontà politica di costruire bene. E rischia di sperperare il patrimonio eccezionale delle sue città compatte, che in maniera esemplare integrano in uno spazio accessibile a piedi

le diverse funzioni dell'abitare, del lavoro, del commercio, del tempo libero, disgregando il tessuto urbano e svuotando i centri storici. Si pensi ai centri commerciali. In Italia si continua a costruirli fuori città: è una cosa terribile! Realizzarli – come ha ben capito il resto d'Europa – significa minare il funzionamento di una città. È un malcostume contro il quale non finirò mai di muovere battaglia, indice di una grave mancanza di controllo e di governo. Si devono riutilizzare i terreni già edificati, che abbondano. Volando verso Venezia, non appena superato il confine svizzero, è un *continuum* di luci, non c'è più un tratto libero di campagna. Altro segno di malgoverno.

Se mi permetto di essere così critico è perché mi piacerebbe riuscire a lavorare qui. L'Italia è un Paese bellissimo, vi abitano persone che mi piacciono moltissimo. Non mancherebbero neppure degli ottimi sindaci, se non fosse che quando si tratta di decidere vi è sempre qualcuno pronto a chiudere la porta.

Si guardi fuori. Alla Spagna, ad esempio, uno dei Paesi oggi più interessanti. La Spagna garantisce sufficiente autonomia ai sindaci. Soprattutto è un Paese che ha capito che non è possibile separare la dimensione sociale dalla struttura fisica, costruita della città, e che l'esclusione sociale è frutto della disgregazione urbana. Barcellona è oggi il migliore esempio in Europa di rigenerazione urbana: non a caso attira 9 milioni di visitatori l'anno, poco meno di Venezia.

Un altro esempio interessante, a me familiare è l'Inghilterra. Qui il ministro per l'ambiente è per importanza secondo solo a Tony Blair. Tre anni fa si è deciso di istituire un gruppo di lavoro (da me presieduto) per studiare i problemi delle città. Ne è scaturito un documento, *Towards an Urban Renaissance*, che raccoglie una serie di raccomandazioni su come promuovere città sostenibili e compatte. A Londra (19 milioni di persone, considerando anche le aree raggiungibili in un'ora dalla città: un terzo della popolazione inglese) si stima che tra il 1985 e il 2015 ci sarà un incremento di popolazione pari al 23 per cento, dunque c'è la necessità di altre 400.000 abitazioni: che verranno ricavate aumentando la densità urbana, sfruttando le aree dismesse. Oggi per costruire su un'area verde in Inghilterra ci vuole infatti il consenso del ministro. Una strategia che l'Olanda, il Paese urbanisticamente più avanzato, che ha piena consapevolezza del valore del terreno, avendo dovuto strappare ogni centimetro di terra al mare, ha da tempo adottato.

La cosa straordinaria del nostro tempo è la possibilità di sapere quel che succede nel resto del mondo, di imparare dalle esperienze altrui. E gli esempi, positivi e negativi, non mancano: basta volerli considerare.

*testimonianza raccolta da Chiara Somajni*

*(per gentile concessione, da "Il Sole 24 Ore" del 31 agosto 2003)*

## Affidamento di incarichi esterni per la realizzazione delle opere pubbliche

Con l'attuazione della Legge Quadro in materia di lavori pubblici, la progettazione è stata posta sempre più come elemento centrale del procedimento di realizzazione delle opere realizzate dalla P.A., aspetto quest'ultimo di notevole portata per gli operatori del settore in quanto ne deriva per essi una maggiore responsabilità, sia che il progettista sia interno o esterno all'Amministrazione appaltante.

In passato la legge fondamentale sulle Opere pubbliche (R.D. n. 350/1865) prevedeva che le attività di progettazione fossero svolte in modo quasi esclusivo dalle Pubbliche Amministrazioni, mentre la disciplina fondamentale in materia di progettazione è stata per lungo tempo normata dal D.M. 29 maggio 1895 (*Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nell'attribuzione del Ministero dei Lavori Pubblici*).

Il Legislatore con l'approvazione della Merloni ter (Legge n. 415/1998), ha tenuto a confermare il principio della priorità dell'affidamento alla progettazione interna, consapevole che tale impostazione è difficilmente ripropinibile per tutta una serie di aspetti.

Basti pensare al processo di decentramento amministrativo che ha trasferito numerose competenze agli enti locali finora svolte dalle amministrazioni centrali dello Stato. Considerato che l'80% dei Comuni italiani conta meno di 10.000 abitanti, con una ridotta presenza nel proprio organico di personale tecnico e l'accresciuta richiesta di figure professionali con competenze specializzate per interventi sempre più complessi, per non parlare del rispetto dei tempi programmati e della qualità finale del progetto esecutivo, ha previsto l'affidamento delle progettazioni all'esterno.

Pertanto, qualora gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti su attestazione del Responsabile unico del procedimento, siano in presenza di una delle seguenti ipotesi:

- carenza di organico tecnico nelle stazioni appaltanti;
- difficoltà di rispetto dei tempi della programmazione dei lavori pubblici;
- realizzazione di lavori particolarmente complessi o di elevata rilevanza ambientale o architettonica possono procedere all'affidamento delle progettazioni a soggetti esterni.

Detti soggetti individuati all'Art. 17 comma 1, della predetta Legge 109/94 e s.m.i., sono:

- liberi professionisti singoli o associati;
- società di professionisti;
- società di ingegneria;
- raggruppamenti temporanei dei precedenti soggetti e inoltre come previsto successivamente con la Legge n.166 del 1.8.2002 (c.d. collegato infrastrutturale) entrano a far parte i Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.

Va detto che in tutti i casi di affidamento esterno, l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali, personalmente responsabili della condotta durante l'espletamento dell'incarico, stabilendo altresì che il progettista incaricato non può avvalersi del sub-appal-

to, fatta eccezione per le attività collaterali e cioè indagini geologiche, geotecniche, misurazioni e picchettazioni.

Non di poca importanza per il settore è stato il citato collegato infrastrutturale per le novità che ha portato, in quanto si è prescritto che all'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario e anche perché sono stati rivisti gli importi dei corrispettivi di cui ai commi 10, 11, e 12 dell'Art. 17 della Legge Quadro, concernenti gli affidamenti di incarichi di progettazione, e precisamente:

- *a.* se l'importo della prestazione professionale è inferiore a 100.000 Euro (precedentemente 40.000 Euro) le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto a liberi professionisti singoli o associati o alle società di ingegneria o ai consorzi stabili di dette società di loro fiducia, dopo aver comunque verificato l'esperienza e la capacità professionale per motivare la scelta operata;

- *b.* se l'importo del corrispettivo è compreso tra 100.000 Euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria, ora 200.000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo), pari a 249.681 Euro, il Regolamento di attuazione della Legge Quadro (D.P.R. n. 554/1999) all'Art. 63, prevede che l'affidamento avvenga a seguito di licitazione privata, e in tale caso detta le disposizioni circa il contenuto del Bando, della domanda di partecipazione e della lettera di invito, specificando inoltre che il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 40 giorni. Successivamente la Commissione valuterà le offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione alcuni elementi cui corrispondono i relativi fattori ponderali, del tipo: professionalità, caratteristiche qualitative e metodologiche, ribasso percentuale, ecc.;

- *c.* se l'importo è pari o superiore a 200.000 DSP (c.d. soprasoglia), si applicano le disposizioni di cui al Decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, come modificato dal D.Lgs. 65/2000. In particolare viene disciplinata la fase di prequalifica e pertanto si individuano i requisiti di partecipazione dei concorrenti e viene stabilita la procedura mediante licitazione privata o mediante pubblico incanto. Altro elemento importante, che vale anche per le gare sottosoglia, è l'attribuzione di un incremento premiale per quanti dimostrino di avvalersi di un giovane professionista (+ 5%) o di possedere la Certificazione di qualità aziendale (+ 10%). In questo caso l'aggiudicazione avviene chiaramente all'offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base a variabili quali merito tecnico, qualità estetiche e funzionali.

Il Regolamento di cui al D.P.R. 554/99 qualifica tale tipo di attività come "Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" e stabilisce, come abbiamo visto, le modalità e le procedure per l'affidamento dei servizi medesimi. Il tutto ha come finalità la scelta del professionista esterno da effettuarsi su basi e criteri oggettivi.

Quando la progettazione riguardi lavori di particolare rilevanza dal punto di vista architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico le Amministrazioni appaltanti valutano in via prioritaria la possibilità di esperire un concorso di idee o di progettazione. Il Concorso di idee tende a raccogliere proposte ideative tra cui sia scelta la migliore al fine di acquisirla e successivamente essere posta a base di gara di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi, ammettendo a partecipare anche il vincitore.

*Silvano Martinelli, Gaudenzio Occhipinti  
Ufficio Tecnico del Comune di Bolgare*

## L'ampliamento del Polo scolastico di Casalmaggiore. Licitazione privata per l'affidamento dei servizi di progettazione

• Il Polo scolastico di Casalmaggiore attualmente comprende tre indirizzi di studio: liceo Classico, Geometri e I.T.I.S, gestite dalla Provincia di Cremona. Lo sviluppo delle tre specializzazioni ha determinato, nel tempo, una sempre maggiore richiesta di spazi per l'attività didattica, unitamente all'esigenza di completare gli indirizzi di studio presenti con un corso di formazione professionale. La Provincia di Cremona, proprietaria dello stabile, ha fatto redigere uno studio di fattibilità dal proprio Ufficio Tecnico, in cui sono state indicate le prescrizioni tecniche dell'ampliamento, consistente in due nuovi volumi adiacenti all'edificio esistente, per un totale di 18 aule, oltre a servizi e spazi di collegamento. Il costo complessivo dell'intervento è stato stimato in Euro 2.065.830,00. La somma comprende sia l'importo a base d'asta che le somme a disposizione per l'Amministrazione. Per l'assistenza nelle fasi di scelta del contraente affidatario, vista la complessità dell'intervento, ci si è avvalsi di una società esterna, la Bosetti & Gatti s.r.l., che ha svolto un ruolo di consulenza tecnica e di supporto al Responsabile del Procedimento, oltre che di consulenza tecnico amministrativa.

• Nell'agosto del 2002 la Provincia di Cremona ha dato il via alla licitazione privata, ai sensi degli Artt. 55, 62, 63 e 64 del D.P.R. n. 554/1999 (criterio dell'offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa), per "l'affidamento dell'incarico professionale per i Servizi Tecnici di Ingegneria e Architettura inerenti l'ampliamento e l'adeguamento alle norme di sicurezza, prevenzione incendi, infortuni ed eliminazione delle barriere architettoniche del Polo Scolastico di Casalmaggiore (Cr)". Il bando è stato pubblicato nel mese di settembre, mentre le fasi di espletamento della gara hanno avuto inizio nel mese di ottobre, per concludersi in dicembre, con l'esito finale di aggiudicazione ad un gruppo di professionisti di Bologna: Studio Arco, ing. Giuseppe Massobrio e dr. Fabrizio Vannelli.

L'incarico in oggetto prevede la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, assistenza e contabilizzazione delle opere, attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione. L'ammontare del corrispettivo a base di gara è stato di Euro 241.464,13.

Trattandosi di licitazione privata la normativa prevede due fasi distinte di valutazione dei concorrenti: una prima fase di prequalifica, in cui chiunque abbia i titoli per prendere parte alla gara chiede di essere ammesso a parteciparne ed una seconda fase di gara vera e propria, in cui vengono analizzati i 10 professionisti, o gruppi di professionisti, selezionati nella prima fase, per arrivare a stilare una graduatoria e assegnare l'incarico professionale.

Nel caso specifico sono pervenute alla Provincia 32 plichi per la prima fase. La Commissione di Gara ha proceduto a verificare i requisiti di ammissibilità e ha proceduto all'analisi dei progetti realizzati, al fine di poter selezionare i dati da inserire nella formula di calcolo dell'Allegato D del D.P.R. n. 554/99. Al calcolo così determinato sono state poi applicate le maggiorazioni del 5% per la presenza nel gruppo di professionisti di un giovane laureato e del 10% per l'eventuale possesso della certificazione serie ISO 9000. I primi dieci della graduatoria finale sono stati ammessi alla seconda fase.



Vedute del Polo scolastico "Romani" in via Trento, Casalmaggiore (Cr).

Le osservazioni che si possono fare per questa prima fase sono soprattutto riferite al lavoro che la Commissione di Gara ha dovuto svolgere, in particolare per la grande mole di dati esaminati per identificare correttamente i progetti ritenuti validi ai fini della valutazione e, soprattutto, degli importi, divisi per categorie, per ogni singolo progetto. Nel bando di gara era stato appositamente inserito uno schema che definiva un metodo comune di presentazione dei progetti e dei relativi importi. Se tutti i concorrenti avessero seguito questo schema il lavoro della Commissione di Gara sarebbe stato sicuramente più agevole e spedito ed avrebbe evitato l'eccessiva perdita di tempo determinatasi proprio dalla analisi dei progetti presentati in modo disomogeneo. Non essendoci l'obbligatorietà della presentazione secondo lo schema predetto, si è dovuto, con calma certissima e con grande attenzione, analizzare comunque tutti i progetti, anche quelli presentati senza seguire la traccia contenuta nel bando.

Per quanto riguarda la selezione dei concorrenti da ammettere alla seconda fase si è applicata la formula contenuta nell'allegato D del Regolamento Merloni. La formula porta a risultati spesso caratterizzati da elementi di casualità, che hanno l'obiettivo di impedire che le scelte si indirizzino solo verso i professionisti che presentano progetti a più alto importo, permettendo, quindi, una scelta dei concorrenti differenziata.

È presumibile che la maggior parte dei professionisti che partecipano alle gara operino delle simulazioni, al fine di individuare all'interno dei propri *curricula* quei progetti che possono assicurare maggiori probabilità di essere selezionati per la seconda fase della gara, in relazione soprattutto all'importo stimato di progetto.

Nella seconda fase, quella della gara, i soggetti selezionati vengono invitati a presentare la propria offerta. I fattori ponderali stabiliti dal bando per la valutazione dell'offerta sono stati i seguenti:

- professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva (35 punti);
- caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta (35 punti);
- ribasso percentuale indicato nell'offerta economica (20 punti);
- riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo (10 punti).

I requisiti di professionalità sono stati valutati in seduta riservata e hanno riguardato un massimo di due progetti per concorrente e una relazione metodologica, presentati secondo i criteri prescritti dalla normativa. Questa fase è probabilmente quella più interessante, poiché si confrontano i diversi progetti e le varie proposte, mettendone così in luce le caratteristiche tecniche e architettoniche, in modo che possano essere confrontati e valutati gli aspetti peculiari delle capacità professionali dei concorrenti.

Successivamente alla fase riservata si è svolta la seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche, cui possono partecipare i concorrenti invitati. L'offerta riguarda la percentuale di sconto sull'ammontare dell'onorario stabilito nel bando (uno sconto del 100% comportava l'applicazione massima dello sconto del 20% sull'onorario e l'azzeramento delle spese) e la riduzione dei tempi di progettazione.

L'espletamento della gara per questa seconda fase è stato fatto seguendo il metodo del confronto a coppie di cui all'Allegato A del D.P.R. 554/99. È stata, quindi, stilata la graduatoria definitiva che ha permesso l'individuazione del concorrente cui è stato assegnato l'incarico.

M. M.

## Il Responsabile del Procedimento

Affrontare un articolo sulle Gare di affidamento è un compito delicatissimo, in quanto si tratta di discutere i metodi che i vari Enti impiegano nell'affidamento degli incarichi ai professionisti; metodo che talvolta, studiato nel dettaglio, potrebbe riservare non poche sorprese. Ciò dipende anche dalla complessità della Legge 109/94 sui Lavori Pubblici e suo Regolamento di Attuazione con le sue innumerevoli interpretazioni.

Consapevole di quanto sopra, ho ritenuto più opportuno lasciare la parola ad un collega che ricopre la figura del Responsabile del Procedimento, l'architetto Maurizio Bracchi, Dirigente Tecnico A.O. Provincia di Lodi, Consulente Uffici Giudiziari di Milano, Torino, Ivrea, Novara, Foggia, che di seguito espone in modo chiaro il ruolo che ricopre e l'atmosfera che lo circonda.

A. N.

È da qualche tempo che tengo a portata di mano, in un angolo della scrivania, un piccolo manuale dalla copertina sgualcita: *Legislazione sui lavori pubblici*. Cosa non inusuale per un architetto che si occupa anche di opere pubbliche. Ma il libercolo in questione – 1200 pagine ingiallite e logore curate dall'avvocato C. (Claudio, Carlo o Cesare? Non è dato sapere) Melograni – ha la particolarità di essere edito a Napoli (Casa Editrice E. Pietrolcola) nel 1910. Raccoglie perciò la frenetica produzione legislativa di un'Italia post risorgimentale: dalla Legge 5 luglio 1850, n. 1037 alla Legge 21 luglio 1910, n. 580. Norme di *archeologia legislativa* che, certo, nulla hanno a che vedere con l'attualità.

Eppure non di rado mi sorprende a considerare come la "recente" riforma del *corpus* normativo sui lavori pubblici, iniziata nel 1994 con la prima legge "Merloni" sull'onda del clamore suscitato da Tangentopoli, si fondi sostanzialmente sugli stessi principi, ed utilizzi strumenti del tutto simili, a quelli introdotti dal legislatore ottocentesco.

Dunque, a chi nella figura del Responsabile del procedimento (Art. 7 L. 109/1994, Art. 8 D.P.R. n. 554/1999) intravede un elemento di assoluta novità, vorrei riportare alla memoria come, più di un secolo fa, il legislatore ne abbia tratteggiato, in estrema sintesi, i lineamenti:

"Le opere che per legge (...) sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori pubblici, si eseguono sotto la diretta *responsabilità* e *vigilanza* del Capo d'ufficio di servizio generale o speciale del Genio civile da cui le opere stesse dipendono" (Art. 1 R.D. 25/5/1895, n. 350).

Quindi la figura dell'*ingegnere capo* (così definita nel titolo dell'articolo sopra riportato) si fonda sullo stesso binomio *responsabilità* e *vigilanza* che regola l'attività del *responsabile del procedimento*, suo diretto discendente. Ma qui finisce, evidentemente, le analogie tra le due figure. Certo al *responsabile del procedimento* competono tutte le funzioni un tempo (non sempre, per la verità) esercitate dall'ingegnere capo. Ma sul responsabile del procedimento, va riconosciuto, incombono nuove e ben più rilevanti attribuzioni che partono dalla fase pre-

## I bandi di affidamento nella provincia di Mantova

In concomitanza con l'entrata in vigore del D.M. 4 aprile 2001, che stabilisce i corrispettivi per le prestazioni professionali dei lavori pubblici, il Consiglio dell'Ordine di Mantova ha ravvisato la necessità di verificare l'applicazione delle nuove tariffe al mercato dei Lavori Pubblici, regolamentato dal D.P.R. 554/99. Il Consiglio dell'Ordine di Mantova ha deliberato quindi la realizzazione di un monitoraggio sulla conformità formale e sostanziale dei bandi pubblicati dalla pubblica amministrazione alla nuova legge tariffaria e alle vigenti norme in materia di appalti pubblici.

In veste di responsabile della Commissione Tariffa dell'Ordine ho ricevuto l'incarico di coordinare il piano e i lavori di rilevamento. Per effettuare tale operazione è intervenuta la stessa Commissione Tariffa, che raggruppa al suo interno colleghi esperti in materia tariffaria e contrattualistica. Attorno agli appalti pubblici dei servizi di progettazione, infatti, ruotano problematiche complesse che investono non soltanto la legge tariffaria, ma hanno anche implicazioni di carattere legislativo e giurisprudenziale a livello europeo. Dopo un attento studio della norma si è arrivati alla conclusione che, per rendere efficace il controllo, è indispensabile concentrare l'attenzione sulla determinazione della soglia di appartenenza del bando di affidamento. Essa, che è l'elemento cardine di tutta la gara, è in funzione del calcolo degli onorari effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento, secondo la L. 143/49 e il D.M. 4 aprile 2001.

A distanza di tre anni, e nonostante le vicissitudini subite dal D.M. 4 aprile 2001 sospeso dal T.A.R. Lazio e a tutti note, la decisione del Consiglio dell'Ordine di Mantova si è rivelata particolarmente efficace, perché ha consentito di redigere una casistica delle principali difformità riscontrate ed una statistica sulla loro frequenza, al fine di capire in quale direzione e con quale intensità si presentano i problemi e, di conseguenza, formulare proposte.

La Commissione tariffa dell'Ordine ha effettuato valutazioni sui seguenti tipi di bandi:

- bandi di servizi di progettazione sotto la soglia dei 100.000 € - soglia fissata inizialmente dal regolamento in 40.000 €; gli incarichi sono affidati al progettista direttamente dalla P.A.;
- bandi con la soglia compresa tra 100.000 € e 200.000 € redatti ai sensi dell'Art. 62 del D.P.R. 554/99, dove gli incarichi sono affidati mediante gara in due fasi con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Licitazione privata o pubblico incanto);
- bandi sopra la soglia comunitaria di 200.000 € redatti ai sensi dell'Art. 65 e seguenti del regolamento, dove gli incarichi sono affidati mediante gara in due fasi con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea (Licitazione privata o pubblico incanto).

Si vogliono qui ricordare, anche se non sono coerenti con la tematica trattata in questo articolo, i bandi di concorsi di idee analizzati dalla commissione, redatti ai sensi dell'Art. 57 del regolamento. Tali iniziative, che devono essere giustamente divulgate non solo per la qualità rag-

programmatoria dell'opera, per giungere sino alle operazioni post-contrattuali per la sua concreta fruizione. Sull'argomento sono ormai stati versati fiumi d'inchiostro e non è il caso, ora, di aggiungere altro. Varrebbe invece la pena che si iniziasse a discutere circa l'effettivo impatto delle (non più) nuove norme che disciplinano l'attività del responsabile del procedimento sulle pubbliche amministrazioni tenute a darne una effettiva attuazione.

Quando, circa tre anni or sono, assunsi un incarico dirigenziale presso un'azienda del Servizio Sanitario Regionale, non tardai ad accorgermi come proprio in questo settore, chiamato alla effettuazione di rilevanti investimenti sulla rete ospedaliera pubblica, fossero sostanzialmente disapplicate non solo le norme gestionali che regolano l'attività del responsabile del procedimento, ma pesino quelle, più sopra accennate, di risorgimentale memoria. In un tale contesto, dunque, effettuate secondo i canoni di legge le procedure di scelta del contraente e stipulato il contratto, non di rado la gestione dell'opera veniva (e in alcuni casi ancora viene) delegata ad altre figure (per lo più al direttore dei lavori). Persino le preliminari e delicate fasi di programmazione e di progettazione dell'opera venivano (vengono?) estemporaneamente svolte in assenza di un responsabile del procedimento.

Si tratta di una condotta che possiamo definire isolata ed anomala o, invece, di una prassi che va purtroppo generalizzandosi nella più totale indifferenza? Lascio ai qualificati lettori di questa rivista l'ovvia risposta.

Del resto, sulle gravi conseguenze che accompagnano una siffatta gestione, veniamo ahinoi! periodicamente informati attraverso le cronache giornalistiche: gli episodi di devianza (corruzione, concussione e abuso d'ufficio) e di mala gestione (le cattedrali nel deserto e le opere pubbliche mai concluse) trovano un fertile *humus* anche nella sistematica irrealità che separa la prassi esecutiva dalle disposizioni normative.

Sono trentuno le funzioni, tutte impegnative e rilevanti, che l'Art. 8 del Regolamento sui lavori pubblici, approvato con D.P.R. n. 554/1999, assegna al responsabile del procedimento. E ad esse si aggiungono altri compiti sparsi qua e là nel testo dello stesso regolamento e delle altre norme di settore.

È vero, in quanto a capacità di sintesi il moderno legislatore non regge il confronto con il collega dell'epoca giolittiana. Ma basta ciò per considerare queste norme come una sorta di camicia di forza e non, quali invece esse sono, un decalogo utile per ridare alle italiane "stazioni appaltanti" quella efficienza e, in definitiva, quella dignità che consentano loro di reggere il confronto con le omonime realtà europee?

Non ho dubbi sulla risposta che avrebbero dato Saracco e Calenda di Taviani, rispettivamente Ministro dei Lavori Pubblici e Guardasigilli di Re Umberto I, firmatari nel 1895 - dopo trent'anni di studi e valutazioni - del primo regolamento sui lavori pubblici.

E i loro successori?

Maurizio Bracchi

giunta dai progetti, ma anche per l'opera meritoria e culturalmente evoluta di poche amministrazioni comunali, ci hanno dimostrato che l'Ordine degli Architetti in occasione di questo tipo di gara diventa un fondamentale referente per la P.A.. L'amministrazione pubblica, fra l'altro, può avvalersi per la buona riuscita del concorso della preziosa esperienza degli architetti segnalati dall'Ordine, per far evolvere l'istituto del concorso che assume quindi valenza di garanzia e di cultura. Le iniziative concorsuali sono state intraprese nell'anno corrente dal Comune di Asola per il "Progetto della nuova scuola media" e, nel corso del 2001, dal Comune di Monzambano per il "Progetto di ristrutturazione urbanistica della località Valle e degli ambiti limitrofi". Nessun concorso di progettazione è stato invece redatto e pubblicato dalle P.A. secondo quanto previsto dall'Art. 59 del regolamento.

Il monitoraggio, effettuato tra tante difficoltà anche a causa della mancata comunicazione all'Ordine degli avvisi di gara da parte delle P.A., è stato condotto su un campione significativo di 16 amministrazioni comunali su 70, con la presenza del capoluogo e dei centri maggiori, ha permesso di vagliare 40 bandi di affidamento pubblicati dai seguenti Comuni: Mantova, Suzzara, Castiglione delle Stiviere, Viadana, Pegognaga, Quistello, Marcaria, Ostiglia, Revere, Piubega, Monzambano, San Benedetto Po, Virgilio, Mariana Mantovana, Curtatone e Porto Mantovano.

Nel corso delle valutazioni sono emerse le seguenti difformità elencate in ordine di importanza:

- *a.* con una frequenza del 50% i bandi presentano *errori sostanziali e gravi omissioni nel calcolo dei corrispettivi della progettazione e la Direzione Lavori*; inoltre nel quadro delle prestazioni di cui al D.Lgs. 494/96 gli onorari, per responsabile della sicurezza e per i coordinatori in fase di progetto ed esecuzione, sono erroneamente calcolati sull'importo totale delle opere, mentre invece il calcolo dovrebbe essere effettuato sugli importi delle rispettive categorie; inoltre, trattandosi di appalti di una certa rilevanza che richiedono la presenza di più imprese, non è calcolata la maggiorazione per il "coordinamento e organizzazione attività di informazione" pari al 15% dell'aliquota di base. In altri bandi gli onorari per il solo progetto preliminare – calcolato erroneamente dal Responsabile del procedimento – è stato compensato con la sola parzializzazione della lettera *a* della tabella *B*, invece di essere compensato con la parzializzazione *a+b*. Negli stessi casi il ricalcolo dei corrispettivi della progettazione complessiva determina il superamento della soglia di 100.000 €, con la conseguenza di rendere illegittima l'impostazione data alla gara d'appalto. Si sono rilevate altresì imprecisioni nel quadro delle parzializzazioni del calcolo degli onorari relativamente alla prestazione *m* (piano economico finanziario di massima), la quale non deve essere applicata unicamente all'importo generale, ma all'importo parziale delle varie categorie di cui all'Art. 5 del D.M. 4 aprile 2001.

- *b.* il 35% dei bandi presenta una *suddivisione artificiosa della progettazione e gravi errori nella determinazione della soglia*; in alcuni casi poi, la P.A. pubblica bandi per l'affidamento diretto di incarichi di progettazione e Direzione Lavori appartenenti a numerose opere diverse per categorie ed importi. I bandi indicano spesso la "tipologia dei lavori" da appaltare, corredata da una descrizione di opere da eseguire, mentre la stessa tipologia dovrebbe essere riferita alla classe e categoria a cui le stesse opere appartengono, così come definito dalla tabella *A* di cui all'Art. 14 della L. 143/49 e richiamata dallo stesso D.M. 4 aprile 2001. La descrizione di dette opere da eseguire "nella tipologia dei lavori" riassume

più interventi che dovrebbero essere indicati distintamente con i relativi importi presunti. Soltanto queste categorie di lavori dovranno essere evidenziate nel *curriculum* professionale del professionista, che chiede il conferimento di incarichi all'Amministrazione. Diventa fondamentale allora usare molta attenzione nel calcolo per individuare la soglia di appartenenza alla fascia di intervento, inferiore o superiore a 100.000 €. Per esempio, se per "restauro e ristrutturazione dei fabbricati" si intendono due lavori distinti, di cui il primo avente un importo di 370.000 € e il secondo di 95.000 €, si determina nel primo caso il superamento della soglia con conseguente inapplicabilità della procedura di cui all'Art. 62, 2° comma del regolamento, mentre, nel secondo caso, il bando può avvantaggiarsi dei disposti dell'Art. 62, 1° comma del regolamento. Alcuni bandi presentano difformità in contrasto con la vigente normativa per il metodo utilizzato nel determinare la soglia. Questo è regolato dall'Art. 17, comma 12 bis, della L. 109/94, che stabilisce che, ai fini dell'individuazione dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi di progettazione. Ma la P.A., sempre più frequentemente, si basa sulla sommatoria delle prestazioni normali, escludendo le prestazioni specialistiche o accessorie. Ad esempio vengono inclusi nel calcolo i corrispettivi per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, la Direzione dei Lavori, la contabilità, gli oneri per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ma restano esclusi arbitrariamente i corrispettivi per acatastamenti, pratiche A.S.L., V.V.F., e Soprintendenza ed i compensi relativi al Responsabile unico del procedimento. L'Art. 62 comma 10, poi, prescrive che, ai fini della determinazione della soglia, la progettazione di un intervento non può essere artatamente suddivisa in più parti, al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio. Fermo restando che l'amministrazione è libera di affidare all'esterno uno, due o tutti i servizi di progettazione, con le modalità previste dalla legge in relazione alla soglia risultante da calcolarsi come sopra detto.

- *c.* il 33% *nega il principio di minimo inderogabile tariffario* e ammette quindi la derogabilità; nei bandi della P.A. si ricorre frequentemente ad un articolo che prescrive la formazione dei progetti da redigere in conformità all'Art. 17 della L. 109/94 e del regolamento. E viene specificato contraddittoriamente che "in ogni caso gli onorari non potranno superare i minimi previsti dalla legge tariffaria, fermo restando che tali tariffe non sono considerate minimi inderogabili". Ma l'Art. 17 della L. 109/94, tuttavia, comprende anche il comma 14 *quater*, che così recita "i corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14 *bis*, nonché ai sensi del comma 14 *ter* del presente articolo (...), sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma della L. 143/49 (...) ogni patto contrario è nullo". Il principio è consolidato anche alla luce dei recenti provvedimenti legislativi e giurisprudenziali attuati dalla Commissione giudicatrice e per il mercato interno del Parlamento europeo. Essa infatti ha approvato il progetto di proposta di risoluzione del 25/01/2001, che autorizza gli Stati membri a stabilire tariffe obbligatorie per gli avvocati, i consulenti fiscali, i contabili, i medici, i psicoterapeutici, gli architetti e altri liberi professionisti.

- *d.* nel 28% dei bandi *si ravvisa poca chiarezza sul tipo di gara e/o oggetto del bando*; nel disciplinare di gara ad esempio dovrebbe essere meglio specificato se trattasi di gara con la procedura del pubblico incanto o licitazione, riportando a titolo di conferma gli Articoli 67 o 69 del regolamento.

- *e.* il 22% dei bandi *contiene richieste illegittime ai con-*

*correnti*, che comunque sono in contrasto con il regolamento; in alcuni casi i bandi di affidamento mediante offerta di licitazione privata, aventi come oggetto interventi di restauro su edifici con vincolo *ex lege* 1089/39, contengono richieste illegittime in merito all'offerta tecnica. Infatti, mentre risulta comprensibile la richiesta di un'offerta che illustri le modalità con cui sono svolte le prestazioni oggetto dell'incarico relativamente alle qualità tecnico costruttive, funzionali ed estetiche, con specifico riferimento al metodo di intervento nel restauro delle facciate e consolidamento dei solai, non si ritiene legittima la pretesa di una illustrazione metodologica che entri nello specifico progetto da svolgere, considerato che il bando ha come oggetto la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva che risulta, appunto, tutta da svolgere e pertanto può essere resa dopo l'affidamento del servizio. In alcuni casi poi si ravvisano vizi procedurali come per esempio la richiesta ai concorrenti di contenere in un'unica busta il *curriculum*, la relazione metodologica e l'offerta temporale che consente alla commissione aggiudicatrice di procedere contemporaneamente per la determinazione dei tre fattori ponderali desumibili dal *curriculum*, dal confronto a coppie e dalla stessa offerta temporale. In questo modo la stessa commissione può solo procedere ad aprire la suddetta busta in seduta chiusa, mentre dovrebbe effettuare tale operazione in seduta pubblica, secondo quanto previsto dall'Art. 64 del regolamento. In alcuni bandi di affidamento la P.A. ha richiesto illegittimamente ai concorrenti, per valutare il merito, persino una tavola grafica in formato A0 illustrante il progetto oggetto del bando. Questa opzione, oltre ad essere esclusa dal regolamento, si costituisce come una potenziale discriminante tra i candidati. Non si capisce infatti perché l'amministrazione non abbia preferito alla gara di affidamento la procedura del concorso di progettazione a sensi dell'Art 59. In questo caso il Consiglio ha deliberato di ricorrere alla giustizia amministrativa, inoltrando ricorso al competente T.A.R.

- *f.* il 17% dei bandi *presenta errori di lettura sulla categoria di lavoro di appartenenza*; spesso i bandi stabiliscono che gli elementi di valutazione dei concorrenti sono desunti dalla richiesta di illustrare le modalità di svolgimento di prestazioni "uguali" agli incarichi previsti dal bando. Il regolamento invece ammette, ai fini della selezione, di documentare, con schede contenenti servizi di progettazione svolti nel recente passato, ma "analoghi" a quelli oggetto del bando, facendo riferimento alle categorie dei lavori previste dall'Art. 14 della L. 143/49. Questa interpretazione, oltre ad essere più vicina alle disposizioni regolamentari, offre maggiori possibilità ai giovani progettisti di avvicinarsi al settore degli appalti pubblici e spezzare quella cerchia sempre più ristretta di chi si aggiudica le gare accrescendo il proprio vantaggio curriculare.

- *g.* nell'11% dei bandi si riscontrano problemi legati *alla riserva nel bando per la categoria degli architetti su edifici con vincolo ex L. 1089/39*; si tratta della nota competenza stabilita dall'Art. 52, 2° comma, del R.D. 23/10/1925 n. 2537, che riserva agli architetti gli interventi su immobili con vincolo *ex lege* 1089/39. Competenze ribadite più volte dalle stesse Soprintendenze per i beni ambientali e architettonici della Lombardia.

- *h.* nell'11% dei casi i bandi *presentano gravi carenze nell'enunciare i criteri di affidamento* dei servizi di progettazione sotto la soglia di 100.000 €; il regolamento, oltre a prescrivere la definizione dei tempi e modi di dare pubblicità agli affidamenti, stabilisce l'obbligatorietà di definire precisi criteri di selezione per l'affidamento, che

comunque, oltre ad essere resi noti dalla stazione appaltante, dovranno sempre trovare riferimento nella verifica dell'esperienza e della capacità professionale del progettista, in relazione al progetto da affidare, come precisato dall'Art. 17, comma 12 della L. 109/94 e come più volte confermato dalla stessa Autorità di Vigilanza sui LL.PP. con determinazione n. 18/2001.

- *i.* l'11% *presenta squilibrio nei fattori ponderali*. È stato osservato che la P.A. tende a stabilire i fattori ponderali da assegnare nel disciplinare di gara in modo squilibrato, attribuendo al fattore tempo una significativa importanza. Sarebbe più equilibrato e corretto assegnare un fattore ponderale di massimo 10 punti al tempo, 30 punti all'offerta economica e 60 all'offerta qualitativa. Il fattore tempo infatti, in un servizio di progettazione, non può avere una rilevanza tale da premiare significativamente un ribasso che potrebbe inficiare la qualità della prestazione richiesta.

- *j.* nel 6% dei casi i bandi contengono una clausola che dà facoltà alla P.A. di *assegnare la Direzione Lavori ad altro progettista, sebbene la stessa D.L. sia oggetto di appalto*; nel disciplinare di gara è contenuta una clausola di affidamento della D.L. dove sono richiamati i disposti di cui all'Art. 17, commi 4 e 14 della L. 109/94 e s. m. ed integrazioni. In merito all'affidamento della Direzione dei Lavori si ritiene illegittimo non affidare la stessa D.L. qualora i lavori siano andati in gara. La D.L. infatti, in questi casi, è oggetto dell'appalto. In altre occasioni, nel disciplinare di gara, la P.A. enuncia con un gioco di parole, che intende conferire l'incarico di progettazione preliminare ed "eventualmente" anche la progettazione definitiva ed esecutiva. Questo non rende esplicito l'oggetto dell'affidamento.

- *k.* nel 5% dei casi è *richiesta illegittimamente ai concorrenti, all'atto di iscrizione alla gara, una cauzione del 2%*. Nella fattispecie si tratta di bandi soprassoglia redatti ai sensi dell'Art. 69 del regolamento (pubblico incanto), dove è richiesta ai partecipanti una somma pari al 2% dell'importo complessivo a titolo di cauzione, in ottemperanza all'Art. 100 del regolamento. Ma lo stesso articolo si basa sull'Art. 30, 1° comma della L. 109/94 che recita "l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da cauzione". Ciò rende palese che la cauzione è dovuta esclusivamente dalle ditte esecutrici dei lavori e non agli affidatari dei servizi di progettazione. Inoltre, lo stesso articolo prescrive che il bando di gara deve contenere gli elementi di cui all'Art. 63, comma 1, alle lettere *a, b, c, d, e, f, g, m, n, q* e non altri. In particolare la lettera *m* corrisponde al massimale dell'assicurazione prevista dall'Art. 30, comma 5, della L. 109/94. La richiesta di ulteriori garanzie, quali quelle riferite all'Art. 30, comma 1, è illegittima e va ad aggravare inutilmente il costo della gara, già di per sé oneroso, sostenuto dai partecipanti.

Si è registrato infine un caso dove non è stata esperita la gara per l'affidamento dei servizi di progettazione di un'opera pubblica, il cui importo di lavori ammonta a 5 milioni di Euro, perché lo stesso servizio è stato reso a titolo gratuito. In questo caso la P.A., ha motivato la legittimità facendo leva sulla recente sentenza del Consiglio di Stato che, con decisione n. 86 del 14 gennaio 2003, ha ribaltato la pronuncia di primo grado del T.A.R. Lombardia sul caso Bicocca.

In tutti i casi in cui si sono riscontrate irregolarità nella determinazione degli onorari di cui ai punti *a, b, c* e *g* il Consiglio dell'Ordine ha inviato alla P.A. una urgente richiesta di ritiro e riformulazione del bando, trasmettendo gli atti all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici. Que-

sta iniziativa ha dimostrato tutta la sua efficacia anche per la solerte azione di correzione richiesta alla P.A. dalla stessa Autorità.

Per concludere si può affermare che i dati del monitoraggio hanno evidenziato la necessità di un'azione di controllo, al fine di una corretta applicazione della legge tariffaria troppo spesso disattesa. Particolare attenzione dovrebbe poi essere dedicata all'operato dei Responsabili Unici del Procedimento. L'inosservanza alle norme è un problema che riguarda i R.U.P. iscritti agli albi degli architetti e degli ingegneri e per questo è auspicabile un'azione condotta congiuntamente dagli Ordini delle due categorie, al fine di rilevare anche i reati e le violazioni gravi alle norme deontologiche e procedere alla conseguente azione disciplinare.

Si deve infine affidare alla prossima riforma ordinistica il compito di ridefinire il ruolo degli Ordini, affidando agli stessi un ruolo centrale e di controllo attivo in materia di appalti pubblici di servizi di progettazione, che non sia cioè soltanto interlocutorio ma anche attivo, con facoltà d'iniziativa di fronte all'inerzia della P.A., soprattutto in materia di tariffe e di competenze professionali. Si deve infine dotare gli Ordini di legittimazione alla proposizione di ricorsi davanti alla giustizia amministrativa, per superare l'attuale situazione che vede gli Ordini misurarsi con armi spuntate di fronte ad alcuni T.A.R.

Fin dall'entrata in vigore del D.P.R. 554/99, e ancor più dopo il D.M. 4 aprile 2001, sulle nuove tariffe è evidente che i bandi sotto la soglia dei 100.000 €, e in modo diverso quelli sotto la soglia comunitaria ma sopra la soglia dei 100.000 €, rappresentano lo strumento prediletto dalla P.A. nella stragrande maggioranza dei casi per affidare i servizi di progettazione. La scelta politica di adottare esclusivamente questi tipi di bandi causa un blocco che non consente di liberalizzare effettivamente il mercato della progettazione. È auspicabile quindi un'importante azione di promozione e favore dell'Istituto del Concorso, al fine di controbilanciare la schiacciante superiorità dei casi in cui si ricorre ai bandi di affidamento e per far emergere una effettiva qualità nella produzione di architettura.

*Michele Annaloro*  
responsabile della Commissione Tariffa  
dell'Ordine di Mantova

## Gare di progettazione e qualità architettonica

Per rispondere ai dettami della Legge 109/94, modificata poi con la 166/02, e al suo regolamento attuativo, alcuni comuni della provincia di Milano hanno adottato dei criteri di selezione delle candidature professionali, per l'assegnazione degli incarichi, che pare giusto proporre, per una maggiore diffusione conoscitiva.

D'altra parte è importante sollecitare l'adozione di nuovi metodi, che permettano di rendere più "democratica" e accessibile tale distribuzione alle categorie di progettisti "giovani", o a quegli studi che, per varie ragioni, non hanno accumulato negli anni esperienze significative specifiche.

La capacità organizzativa, scientifica e multidisciplinare di uno studio professionale, adeguata alle complicate esigenze di svolgimento del lavoro, come oggi viene richiesto, deve poter essere dimostrata anche senza l'evidenza di realizzazioni concrete.

Se la selezione dei *curricula* viene fatta solo sulla base di realizzazioni analoghe per tipologia funzionale, ciò può penalizzare anche il risultato di qualità architettonica, restringendo il campo dei candidati idonei e impedendo di fatto che emergano progetti la cui definizione compositiva e costruttiva abbia come matrice, prima di ogni altra cosa, la forma e lo stile.

È fondamentale pertanto che all'incarico pubblico abbia possibilità di accesso il maggior numero possibile di individui (o eventualmente di associazioni professionali) e che si presti attenzione anche a coloro che perseguono un obiettivo progettuale e compositivo sulla base dell'entusiasmo e della propria tenacia.

- Con un bando pubblicato nel 2000, il comune di Milano rinnova, con iscrizioni sempre aperte, l'elenco di professionisti qualificati per l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, ai sensi del D.Lgs. n. 494/96, il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 DSP anche in relazione a quanto indicato al Capo IV Art. 62 del Nuovo Regolamento dei lavori pubblici di prossima pubblicazione. Sarà ricostituito un elenco per ognuno dei tre tipi di incarico sopracitati.

Gli elenchi per gli incarichi di progettazione e direzione lavori si articoleranno in 2 sotto-elenchi relativi alle seguenti fasce di importo:

- 1<sup>a</sup> fascia: incarichi di importo inferiore a 40.000 Euro;
- 2<sup>a</sup> fascia: incarichi di importo compreso tra 40.000 Euro e 200.000 DSP.

Ciascun sottoelenco sarà suddiviso per categorie progettuali nell'ambito delle quali verranno iscritti i soggetti che avranno fatto richiesta, in relazione alla specifica professionalità dichiarata. I soggetti interessati, liberi professionisti singoli o associati e le società di ingegneria, dovranno presentare in duplice copia la richiesta di iscrizione, compilare una scheda di riepilogo (da ritirare presso il Settore Stime e Controllo Costi, via Pirelli 39 - 13° piano - ufficio Segreteria Incarichi Esterni, dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al venerdì - tel. 02 88466268) ed allegare un *curriculum* professionale redatto secondo le indicazioni riportate nel bando integrale.

Le domande di iscrizione, in duplice copia, dovranno pervenire al Comune di Milano, Settore Stime e Controllo Costi, Ufficio Protocollo, via Pirelli 39 – 13° piano, stanza n. 1, 20124 Milano.

Tutte le informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste al Settore Stime e Controllo Costi del Comune di Milano, Segreteria Ufficio Incarichi Esterni n. tel. 02/884 66268. Responsabile del procedimento è il dott. ing. Enrico Boccardo.

- L'amministrazione comunale di Cesate ha invitato a partecipare a un concorso informale di idee, per la definizione morfologica e l'arredo urbano degli spazi pubblici e di uso pubblico, interni al piano di recupero del compendio immobiliare ex Poss, dieci architetti, di cui 5 selezionati tra quelli già fiduciari dell'amministrazione e 5 indicati dal Politecnico di Milano, riservandosi eventualmente il successivo affidamento della progettazione preliminare.

In un caso come quest'ultimo, l'acquisizione delle idee di progetto certo risulterà utile, ma forse non sufficiente, per la definizione di un intervento che si presenta di non facile attuazione (fatto che accade frequentemente nei concorsi di idee). Potrebbe però contribuire all'individuazione da parte del Comune di una serie di progettisti a cui potrebbero essere affidati (secondo le fasce di importi previste dalla legge), in altro momento, studi e lavori magari di diverso tipo, sulla base però di uno specifico impegno progettuale, che è stato vagliato precedentemente con l'attenzione rivolta alla qualità. Un metodo concorsuale così concepito, pur se adeguatamente regolamentato, potrebbe essere adottato anche in altre occasioni. Potrebbe altresì contribuire a "smascherare", o meglio a non vanificare del tutto, le tante energie spese per i concorsi di architettura, che poi, il più delle volte, generano insoddisfazione per progettisti e amministratori.

Utile sarebbe se questo bollettino potesse segnalare altre iniziative di selezione, effettuate "in continuo", oppure tenendo conto di risultati di progettazione concorsuale, utili alla raccolta non semplicemente di idee, ma anche di ideatori.

R. G.

## La Commissione Bandi di Gara al lavoro presso l'Ordine di Milano

Chiunque abbia partecipato ad un bando di gara per l'affidamento di un "servizio di progettazione" conosce le difficoltà che si incontrano anche solo per la preparazione dei documenti richiesti: dalla stesura delle dichiarazioni alla presentazione dei titoli. Le difficoltà dipendono in larga misura alle disposizioni di legge riguardanti questa materia, ma una parte rilevante è spesso imputabile a chi redige il bando, complicandolo con richieste e condizioni particolari, generalmente rivolte a proteggere l'ente banditore dal rischio di ricorsi avanzati da concorrenti più o meno legittimamente insoddisfatti del risultato della gara.

A dispetto della precisione delle norme regolamentari (Artt. 62 e seguenti del D.P.R. 554/99), la formulazione dei bandi costituisce l'oggetto di uno straordinario esercizio di fantasia, costringendo il malcapitato professionista a confezionare ogni volta in altra forma la propria documentazione, aumentando così il rischio di frainten-

dimenti ed errori, con la conseguente esclusione dalla gara.

Paradossalmente la confusione aumenta nel caso dei bandi di gara per l'affidamento di incarichi "sottosoglia", ossia corrispondenti a un compenso professionale inferiore a 100.000 Euro, che potrebbero essere affidati in forma fiduciaria. Il più delle volte, le Amministrazioni che lodevolmente ricorrono a una procedura di gara anche per l'affidamento di incarichi "sottosoglia", adottano badi di notevole complessità, richiedendo un corposo lavoro di preparazione ai concorrenti ed introducendo invece semplificazioni nei criteri e nei meccanismi di selezione: cosicché non sarà possibile per un concorrente comprendere per quali motivi è stato preferito un altro professionista e poter migliorare in tal modo la qualità della propria partecipazione alle gare successive.

Le difficoltà della partecipazione alle gare sono accentuate dalla scarsa consuetudine degli architetti a partecipare a questo tipo di competizioni formulando offerte che non siano rappresentate da progetti, come invece avviene nei concorsi di architettura: una scarsa consuetudine alla quale deve sicuramente essere addebitata la scarsa attenzione fin qui dedicata a queste procedure da parte degli organismi professionali.

Sulla base di queste considerazioni, oltre che delle sollecitazioni venute dagli iscritti, l'Ordine di Milano ha recentemente costituito una apposita commissione col compito di seguire la predisposizione dei bandi di gara, verificarne la qualità, agevolare la partecipazione, promuovere la semplificazione e la trasparenza delle modalità di aggiudicazione.

Il programma di attività della Commissione prevede in particolare:

- la raccolta e la verifica sistematica di tutti i bandi di gara pubblicati in provincia di Milano e la loro migliore pubblicizzazione;
- la raccolta sistematica e la pubblicizzazione degli esiti delle gare;
- la redazione di testi tipo per i diversi bandi di gara, accompagnati da commenti e suggerimenti, da distribuire agli enti banditori in accordo con altri ordini professionali e con le associazioni degli enti locali;
- la messa a punto di un servizio permanente di assistenza agli enti banditori e ai concorrenti.

La Commissione è operativa solamente da qualche mese, troppo poco tempo per trarre un primo bilancio, ma sufficiente per ottenere i primi riscontri positivi da parte delle amministrazioni pubbliche e per comprendere l'estrema necessità di riferimenti certi espressa da tutti, enti banditori e concorrenti, nella prospettiva di poter lavorare più serenamente e speditamente, concentrando lo sforzo maggiore sulla qualità del progetto piuttosto che sulla procedura da seguire per il suo affidamento.

Marco Engel